



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

LOC. SIVIANO N. 7A CAP 25050 TEL. 0309825226 - FAX 0309825078 C.F. - P.I. 00830780177

PROT. N. 7651

MONTE ISOLA, 18 AGO. 2003

ORDINANZA N. 451
OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 317 prot. n. 3993 in data 19/08/1997 di questo Comune, relativa al divieto di utilizzo delle moto d'acqua e dei mezzi similari;

CONSIDERATO che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

RICONOSCIUTA pertanto la necessità di armonizzare le diverse esigenze, senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago ed in generale di salvaguardare l'interesse turistico locale;

RITENUTO altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno in dotazione mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile, con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale, ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale della navigazione;

VISTI:

- il vigente Codice della Navigazione;
- il vigente Regolamento per la Navigazione interna;
- il vigente Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- il vigente Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti il territorio comunale;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in data 03/07/1997, n. 58600;
- il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza sopra menzionata, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpino e Paratico;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1. **E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel Lago di Iseo, nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Monte Isola. E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.**
2. **Gli agenti appartenenti agli Enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed alla applicazione delle norme della presente ordinanza, che mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.**

IL SINDACO
(Rag. Angelo COLOSIO)

